



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Casazza

Scuola dell'Infanzia Primaria Secondaria di I° Grado Via Broli, 4 24060 Casazza (Bg)
Tel.035/810016- 035/824458 Fax.035/812702-www.iccasazza.it e-mail:segreteria@iccasazza.it C.f. 95118860162

Circ. Docenti n° 114
Prot. n° 7572/C27b/B C

ALLE DOCENTI

Bressan Lidia – secondaria Endine Gaiano
Pedretti Caterina – primaria Casazza
Saccone Prospera – primaria Casazza
Morlini Bianca – primaria Endine Martiri
Pellegrini Maria Grazia – primarie Casazza e Gaverina
Rizzo Federica – primaria Monasterolo

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno 2009 .

Questa Dirigenza

- visto il decreto n° 677 del 15 dicembre 2008 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo

comunica

che le SS.LL. inserite nell'elenco dei beneficiari del Diritto allo Studio per l'anno 2009 potranno, pertanto, usufruire dei permessi secondo le modalità indicate dagli art. 5 e 6 del C.I.R./07 (di cui si allega un estratto) avendo come riferimento per qualsiasi delucidazione la sig.ra Arnone Marilena per la secondaria, sig.ra Sorosina Silvana per la scuola primaria).

Cordiali saluti

Casazza, 17/12/2008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Mandurrino

ESTRATTO DAL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO REGIONALE SUI CRITERI
PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL 26/10/2007

**ART. 5 - NATURA DEI CORSI LA CUI FREQUENZA PUO' DAR TITOLO A PERMESSI STUDIO E
RELATIVE MODALITA' DI CONCESSIONE.**

I corsi, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono quelli indicati all'art. 3 del D.P.R. 395/88, come di seguito specificati:

- corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purchè previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute, o quelli indicati dagli artt. 4, 6, 8 della L. 241/90;
- corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Si assimila alla frequenza dei corsi il periodo comprendente i tre giorni lavorativi del beneficiario precedenti gli esami, il cui sostenimento andrà opportunamente documentato.

Il personale con contratto a tempo determinato potrà richiedere l'inclusione del giorno dell'esame nei 3 giorni per il diritto allo studio.

Il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto ha diritto, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al Dirigente Scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti fatta salva successiva comunicazione per variazioni del medesimo

ART. 6 - ARTICOLAZIONE DEI PERMESSI

La fruizione dei permessi a richiesta degli interessati, può essere articolata:

- a) permessi orari- utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio .
- b) permessi giornalieri – utilizzando l' intero orario giornaliero di servizio
- c) cumulo dei permessi di cui al punto a-b),

comunque in funzione degli impegni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5

ART.7 - CERTIFICAZIONE

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi (e al sostenimento dell'esame, nell'ipotesi assimilata), va presentata al Dirigente Scolastico di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l'anno solare (per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione).

I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo etc.), dovranno presentare la documentazione al Dirigente Scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento.

La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso, in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui agli artt. 15 comma 1 e 19, comma 7 del CCNL del 24 Luglio 2003.

ART. 8 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Atteso che il personale compreso negli elenchi pubblicati dai singoli USP ha diritto ad usufruire dei permessi concessi, sarà cura del Dirigente Scolastico procedere alla sostituzione del personale assente, docente ed ATA, secondo le vigenti disposizioni in materia di sostituzione del personale scolastico.